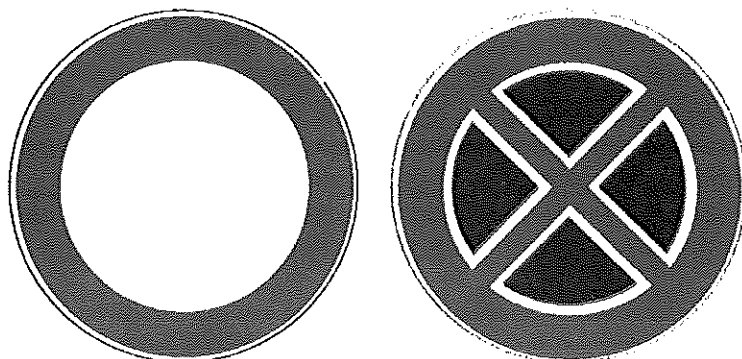


COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO

ORD. N. 12/14



Oggetto: Istituzione temporanea del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata, del divieto di transito veicolare e del senso unico alternato sulle vie comunali del territorio per l'esecuzione della posa di tubazioni o in generale, all'erogazione del Servizio Idrico Integrato.

IL SINDACO

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Convenzione del Servizio Idrico Integrato, stipulata tra il Comune e la S.M.A.T. spa, che prevede l'impegno da parte del Comune a concedere l'utilizzo del suolo e del sottosuolo per effettuare la manutenzione delle reti di fognatura e acquedotto più in generale del servizio idrico integrato alle imprese che opereranno sul territorio per lo svolgimento degli interventi sulla Rete.

Rilevato che in occasione dell'esecuzione delle opere di manutenzione delle reti di servizio integrato è necessario limitare o regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli sulle strade cittadine.

Ritenuto necessario predisporre una Ordinanza generale di disciplina del traffico sul territorio comunale con decorrenza immediata fino alla scadenza del mandato amministrativo, e comunque non oltre il 30 giugno 2019, al fine di consentire la programmazione e lo svolgimento dei lavori in oggetto delle succitate convenzioni con maggiore celerità e di tutelare e salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Visti gli artt. 5/3c, 6 e 7 del D.Lvo n. 285 del 30/04/1992: "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992: Regolamento di attuazione e di esecuzione al Nuovo Codice della Strada;

Visto il D.Lvo n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale vigente;

ORDINA

Con decorrenza immediata fino alla scadenza del mandato amministrativo, e comunque non oltre il 30 giugno 2019 lungo le carreggiate stradali, le vie, le piazze ed i viali di competenza comunale, **l'istituzione del divieto**

di transito, di sosta e di fermata con rimozione forzata del veicolo, nonché il senso unico alternato in occasione della effettuazione dei lavori di manutenzione delle opere di acquedotto e fognatura.

Sono escluse dalle suddette limitazioni:

- ☐ I mezzi operativi della S.M.A.T. spa e delle appaltatrici tenute ad eseguire i lavori.
- ☐ I veicoli di soccorso e della Forza Pubblica.
- ☐ I veicoli dei residenti per accedere ed uscire dalle proprietà laterali.
- ☐ I veicoli adibiti al trasporto delle merci che devono rifornire gli esercizi commerciali eventualmente ubicati nelle località oggetto di interventi di manutenzione.

Le limitazioni oggetto della presente Ordinanza dovranno essere effettuate con le seguenti modalità:

1. il posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire entro le 48 ore dall'inizio lavori.
2. in occasione della posa della segnaletica provvisoria dovrà essere temporaneamente occultata la segnaletica fissa eventualmente in contrasto.
3. al termine dei lavori sarà compito della S.M.A.T. spa o dell'impresa esecutrice delle opere provvedere al ripristino della preesistente segnaletica.

La chiusura al traffico veicolare dovrà avvenire per la durata massima di un giorno su una sola via per volta e non dovrà interessare tratti di via superiori ad un isolato e le vie di ingresso ed uscita del Paese.

Tutte le limitazioni devono essere segnalate e comunicate entro le 48 ore preventive per iscritto all'Ufficio Tecnico Comunale (preferibilmente via e-mail: tecnico@comune.front.to.it o, in alternativa via fax: 0119251749) che darà il proprio nullaosta, e per conoscenza al Servizio Polizia Municipale (preferibilmente via e-mail: poliziamunicipale@comune.front.to.it o, in alternativa via fax: 0119251749) con l'indicazione del giorno, della località e dell'orario in cui saranno effettuate le limitazioni.

La presente ordinanza è notificata e resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

E' fatto obbligo alla ditta esecutrice dei lavori ed entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada, della prescritta segnaletica stradale provvisoria regolamentare diurna e notturna, mantenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione Comunale da qualunque coinvolgimento per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare.

Il personale del Servizio Polizia Municipale, dei Servizi Tecnici e gli altri agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art.3/4c della Legge n.241 del 7/08/2000 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n.1034 del 6/12/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione.

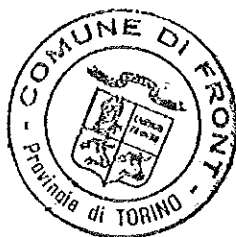
In relazione al disposto dell'art.37/3c del D.Lvo n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in riferimento alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n.495/92.

A norma dell'art.4 della Legge n.241 del 7/08/2000, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'I.P.M. POMARO Moreno appartenente al Servizio Polizia Municipale di questo Comune.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Nuovo Codice della Strada.

A richiesta degli interessati il Servizio Polizia Municipale potrà accordare, ai sensi dell'art.6/8c del D.Lvo n.285/92, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe e/o permessi ai residenti della zona interessata e loro ospiti, subordinandoli a specifiche condizioni.

Della residenza municipale addì 12/06/2014



IL SINDACO
(f.to Andrea PERINO)